

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1426

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PELLEGATTI, DANIELE GALDI, TADDEI,
D'ALESSANDRO PRISCO, NERLI, PEDRAZZI CIPOLLA, LONDEI,
PIERANI, BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI e BRESCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1993

Abrogazione del blocco delle pensioni di anzianità, nuove norme in materia di indicizzazioni delle pensioni e modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di età pensionabile, dei requisiti minimi contributivi e di integrazione al trattamento minimo

ONOREVOLI SENATORI. - Nei mesi scorsi sono stati emanati provvedimenti in materia di politica sociale, sanitaria e previdenziale, che hanno inciso profondamente sul grado di tutela offerto al cittadino dal nostro ordinamento e dal nostro Stato sociale.

In particolar modo il governo Amato ha, nel corso del 1992, con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, emesso disposizioni per la sospensione delle pensioni di anzianità, che riprenderanno solo nel 1994, peraltro in maniera progressiva e scaglionata.

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che dà efficacia e regolamentazione ad alcune delle disposizioni in materia pensionistica previste dall'articolo 3 della legge delega (legge 23 ottobre 1992, n. 421) si sono posti in essere interventi che riducono in maniera incisiva il livello di tutela previdenziale presente nel nostro ordinamento, pur non realizzando nè una effettiva ed omogenea regolamentazione del sistema, nè un forte recupero sul piano finanziario.

Questi provvedimenti sono invece riusciti a rendere ancora più grave quella frattura della solidarietà tra i lavoratori e ad aumentare quel disagio sociale che si pone tra gli elementi determinanti della crisi che attraversa il nostro paese.

Il decreto legislativo n. 503 del 1992 contiene, tra l'altro, anche disposizioni lesive di diritti e limitative del grado di tutela offerto alle categorie più deboli, per esempio alle donne lavoratrici.

Le nuove regole introdotte, infatti, privano dell'integrazione al minimo i pensionati e soprattutto le pensionate il cui reddito cumulato con quello del coniuge, superi di tre volte l'ammontare annuo del trattamen-

to minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Molte donne, che avendo lavorato in anni lontani, giungono a cinquantacinque anni col minimo dei 15 anni di contributi richiesti dalla normativa antecedente in vigore, si vedono proporre pensioni irrisorie.

Lo stesso decreto legislativo n. 503, inoltre, introduce il criterio dell'aumento, anche se graduale, non solo per l'elevazione dell'età pensionabile, da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini, ma aumenta anche il requisito minimo in tema di anzianità lavorativa, portato da 15 a 20 anni. Queste norme risultano fortemente penalizzanti per molte lavoratrici.

Per questi motivi, riteniamo che la necessità di realizzare un efficace riordino del sistema previdenziale non possa prescindere dal recupero di alcuni istituti e di regole fondamentali, che il decreto legislativo n. 503 ha contribuito a ridurre fortemente.

Con questo disegno di legge intendiamo innanzitutto garantire dal 1° gennaio 1994, l'accesso alle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al pensionamento anticipato. Vengono pertanto abrogati i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, (articolo 1).

Con le norme contenute nell'articolo 2 si tende a garantire un criterio di indicizzazione delle pensioni attraverso un nuovo metodo di perequazione automatica che colleghi trattamenti previdenziali al tasso di inflazione, mediante un adeguamento con cadenza annuale determinato sulla base del tasso medio di inflazione relativo all'anno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

precedente. È quindi abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

L'articolo 3 ristabilisce in 15 anni dalla data iniziale di assicurazione e in 15 anni di contribuzione effettiva, il requisito assicurativo e contributivo per il pensionamento di vecchiaia.

Sono quindi abrogati la lettera g) dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e i conseguenti articoli 2 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

L'articolo 4 ristabilisce il diritto all'integrazione al trattamento minimo, quale diritto soggettivo, non cumulabile con il reddito del coniuge, garantendo anche una adeguata risposta legislativa alle sentenze recenti della Corte costituzionale che sanci-

scono la distinzione tra pensione minima e pensione integrata al trattamento minimo.

In via di interpretazione si stabilisce che, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni derivanti da una anzianità contributiva pari o superiore a 781 contributi settimanali si applicano le norme previste per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.

Questo disegno di legge persegue l'obiettivo del riordinamento e della riforma del sistema previdenziale, senza con questo, tuttavia, ridurre drasticamente od eliminare le minime garanzie offerte dal sistema stesso ai lavoratori più deboli ed in particolare alle donne, titolari in gran parte di pensioni di vecchiaia od integrate al trattamento minimo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Trattamenti pensionistici di anzianità)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1994 è consentito l'accesso alle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, nonché al pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo, ovvero per il pensionamento di anzianità, previsto da forme di previdenza che contemplano requisiti di anzianità inferiori a 35 anni.

2. Sono abrogati i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Art. 2.

(Perequazione automatica delle pensioni)

1. I titolari di pensione previdenziale e assistenziale hanno diritto, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ad un adeguamento con cadenza annuale del trattamento loro spettante.

2. L'importo dell'adeguamento di cui al comma 1 è determinato sulla base del tasso medio di inflazione relativo all'anno precedente.

3. Ulteriori aumenti vengono stabiliti con legge finanziaria in relazione all'incremento del prodotto interno lordo riscontrato nell'anno precedente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Negli anni successivi al primo, di applicazione della presente legge, gli importi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei commi 2 e 3 si intendono aumentati, al fine dei nuovi adeguamenti pensionistici, sulla base del valore già

maturato in relazione ad ogni singola voce.

5. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. È abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 503.

Art. 3.

(Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia)

1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi nonché nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 15 anni di contribuzione, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi più elevati, previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli si applica l'articolo 7, commi 9, 10, 11, 12, 12-bis e 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. Nei confronti degli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva, si applica l'articolo 7, comma 9 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

4. Per i lavoratori dello spettacolo restano fermi i requisiti assicurativi e contributivi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

5. Sono abrogati la lettera g), del comma 1, dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed i conseguenti articoli 2 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 4.

(Trattamento minimo delle pensioni)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato. Riacquistano efficacia le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 ai titolari di pensione derivante da una anzianità contributiva pari o superiore a 781 contributi settimanali si applicano le norme previste per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.